

LEGGE 488/92

COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95 SESTA RIUNIONE - 25 GIUGNO 1996 - RISPOSTE AI QUESITI

1. QUESITI RELATIVI ALLA FASE ISTRUTTORIA

D. (B. di Napoli) Da parte di una ditta individuale ci è pervenuta una richiesta di agevolazioni ai sensi della legge 488/92 e del D.M. n.527 del 20.10.95. La domanda originaria era stata presentata in data 28.9.81 all'Istituto di credito per la piccola industria ed artigianato di Roma (ICPIA) ai sensi della legge 183/76. In data 18/11/90 quest'ultimo Istituto deliberava la concessione ai sensi dell'art.69 DPR 6.3.78 n.218 di un contributo in conto capitale di Lm. 66,9 a fronte di investimenti ammessi per Lm.167,4. La relativa pratica veniva, quindi, trasmessa all'Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno che non riuscì - stante l'intervenuta liquidazione - a completare l'istruttoria e ad assumere la relativa delibera. In data 15/9/92 l'Ispettorato Generale del Ministero del tesoro, con raccomandata, restituiva la pratica in discorso con l'invito ad affidare la stessa, per la prescritta definizione, ad uno degli istituti di credito indicati dalla legge 64/86. Il cliente, in una nota inviata al Ministero dell'industria in data 3/10/94, comunicava che in dipendenza del contenuto importo della richiesta nonché dell'intervenuta emanazione della legge 488/92, non era riuscito a trovare alcun istituto disposto a prendere in carico la pratica per cui era venuto a trovarsi nell'impossibilità di inoltrare la dichiarazione di cui all'art.3 del D.L. 9/10/93 n.403. Ciò premesso, Vi preghiamo volerci cortesemente precisare se l'investimento in tal caso, ancorchè iniziato nel 1979 ed entrato a regime nel 1990, possa essere ammesso alle agevolazioni previste ex legge 488/92.

Da parte nostra, considerato che manca l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha ricevuto la domanda originaria e prevista dalla circolare n.38175 del 30/4/96 e che trattasi di investimenti completati da oltre 6 anni, saremmo del subordinato parere di declinare la richiesta di cui sopra.

R. *Il punto 11.5 della circolare n.38522/95 prevede che, ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art.12 del d.m. n.527/95, l'impresa debba produrre una specifica documentazione, in aggiunta a quella prevista dall'allegato n. 5 della circolare n. 38522/95. Qualora l'impresa non produca tale documentazione ovvero - in considerazione delle analogie esistenti - quella di cui alla circolare n. 38175 del 30.4.96, la domanda non può essere accolta ai sensi dell'art.12 citato. In tal caso, tuttavia, la stessa, essendo da considerare come presentata per la prima volta, sarebbe da valutare negativamente, riguardando spese tutte antecedenti al biennio ammissibile.*

D. (San Paolo) Un'azienda richiede la valutazione unitaria di due progetti. Il primo progetto è una nuova iniziativa in area Ob. 2 (Comune A) necessaria per far fronte all'incremento della produzione. Il secondo progetto riguarda l'ampliamento del capannone esistente in altro comune in area Ob. 2 (Comune B) e l'acquisizione di locali ufficio in comune limitrofo in area Ob. 2 con deroga (Comune C) a distanza di 500 m. da B. Detti locali ufficio, necessari per l'attività logistica e amministrativa, sono strettamente connessi con l'unità produttiva B in corso di ampliamento e sono stati acquisiti nel Comune confinante a causa dell'impossibilità di costruire altre strutture adiacenti allo stabilimento esistente.

L'istituto riterrebbe opportuno valutare unitariamente i due progetti e considerare ammissibile interamente anche il costo sostenuto per il secondo progetto, eventualmente applicando, per le spese sostenute nel territorio Ob. 2 in deroga, l'entità di agevolazione prevista per i territori Ob.2.

R. *Gli elementi forniti non consentono di valutare se sussistono le condizioni per la valutazione unitaria dei programmi ai sensi dell'art.2, comma 4 del regolamento; detta valutazione, comunque, compete alla responsabilità della banca concessionaria.*

Per quanto concerne la possibilità di agevolare, nell'ambito di una stessa domanda, spese sostenute al di fuori dei confini dell'unità produttiva alla quale la domanda stessa si riferisce, ciò è consentito a condizione che si tratti effettivamente di una pertinenza dell'unità medesima e che dette spese rappresentino una quota marginale dell'intero investimento. Nel caso in cui, con riferimento all'ubicazione dell'unità produttiva ed a quella della pertinenza, le misure agevolative massime siano diverse, come nel caso prospettato, alle spese relative alla pertinenza si applica la misura agevolativa dell'unità produttiva, ancorchè più favorevole.

D. (EPF) Una società (grande impresa) ha presentato a maggio un progetto ai fini della concessione dei contributi della 488/92. La stessa società (società A) vorrebbe oggi, attraverso lo scorporo di attività e passività, costituire una nuova società (Società B) con il medesimo oggetto sociale, trasferendole in particolare anche la parte produttiva. La domanda 488/92, fermo restando la tipologia di investimento, la modalità di realizzazione, la copertura dello stesso, e i restanti parametri, può essere trasferita in capo alla società B ?

R. *Come precisato al punto 2 della circolare n. 36157 del 19.6.96, eventuali variazioni all'iniziativa, apportate successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, che comportino modifiche rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie o per il calcolo delle agevolazioni, configurano, di fatto, una nuova domanda che, pertanto, può essere presa in considerazione a valere sulle risorse finanziarie di uno degli esercizi successivi.*

L'operazione di scorporo prospettata può, pertanto, essere eseguita senza alcun riflesso sull'ammissibilità della domanda presentata, a condizione che l'operazione stessa non comporti le modifiche di cui sopra, tenendo conto, però, che, ai sensi del punto 1.1 della circolare citata, è con riferimento alla Società B ed al momento in cui la stessa diviene titolare dell'iniziativa che va rilevato il valore del capitale proprio preesistente valido per il calcolo dell'indicatore n. 1 e non con riferimento alla Società A, come, certamente, indicato sul modulo di domanda.

Qualora lo scorporo avvenga successivamente alla data di pubblicazione sulla GURI della graduatoria regionale, le conseguenti modifiche come sopra precisato non avrebbero più riflesso ai fini dell'ammissibilità della domanda, bensì, qualora riguardanti i valori degli indicatori, ai fini del calcolo degli scostamenti di cui all'art.8, comma 1, lettera f) del regolamento.

Resta fermo che, ai fini dell'eventuale concessione delle agevolazioni in favore della Società B, il legale rappresentante di quest'ultima deve sottoscrivere, con le stesse modalità, le dichiarazioni, gli impegni e gli obblighi già sottoscritti dal legale rappresentante della Società A nel modulo di domanda.

D. (San Paolo) Nell'esposizione dei piani finanziari, a fronte degli investimenti fissi, vengono indicati tra le fonti alcune a "breve" (scop. c/c - fornitori - cash flow - ecc.); anche se da un punto di vista non proprio corretto, si possono ritenere valide ?

R. *Il piano finanziario sinteticamente indicato al punto D5 del modulo di domanda dovrebbe correttamente comprendere fonti di copertura a m/l termine. L'indicazione, da parte dell'impresa, di fonti di copertura a breve, comporta un più puntuale esame da parte della*

banca, da condurre attraverso la seconda parte del business plan come definita al punto 1.2 della circolare n. 37835 dell'8.3.96.

- D.** Come comportarsi, ai fini della compilazione del punto B17 della relazione istruttoria (certificazione antimafia), nel caso in cui l'importo dell'agevolazione concedibile non superi i 50 milioni di lire ?
- R.** *Qualora l'ammontare dell'agevolazione concedibile (somma delle tre quote annuali) non superi i 50 milioni di lire, la banca concessionaria deve convenzionalmente rispondere "NO" a "risultano cause di divieto o di sospensione (art. 10 L. 575/65)" del punto B17 della relazione istruttoria, senza compilare nessun altro campo ; quindi, ignorando il conseguente messaggio di errore "non bloccante" del software, deve compilare le relative note con una frase del tipo : "Per l'iniziativa in argomento non è richiesta certificazione antimafia, dal momento che l'importo dell'agevolazione concedibile non supera i 50 milioni di lire".*

2. QUESITI RELATIVI AI MEZZI PROPRI

- D. (M. Umbria)** Una società di persone si è impegnata a conferire in c/aumento capitale sociale per l'anno 1996 Lit. 200 milioni, per l'anno 1997 Lit. 259,9 milioni. Trattandosi di società che civilisticamente non sono obbligate alla tenuta del libro delle assemblee nè al deposito dei bilanci si chiede in quale modo possono essere dimostrati sia l'accantonamento che il mantenimento (necessario per la verifica degli indicatori) di detti conferimenti per l'intero periodo di realizzazione dell'investimento.
- D. (M. Umbria)** La stessa impresa ha indicato un capitale preesistente di Lit. 2708 comprensivo di utili per 151 milioni che nell'esercizio successivo sono stati prelevati, come risulta dai bilanci prodotti. Può essere comunque considerato l'intero importo del capitale preesistente o quest'ultimo deve essere diminuito dei prelevamenti avvenuti a programma avviato ?
- R.** *Nel caso prospettato dovrà essere prodotta una dichiarazione di impegno autenticata, sottoscritta da tutti i componenti la compagine sociale, da considerare equivalente alla delibera assembleare delle società di capitali. Dal momento che le società di persone, come previsto dal Codice Civile, sono obbligate alla tenuta del "libro degli inventari", dal quale è possibile desumere gli incrementi del patrimonio netto, la verifica a consuntivo concernente il nuovo capitale proprio può essere condotta, in analogia a quanto previsto al punto 6.2 della circolare n. 38522/95 per quanto concerne le ditte individuali, attraverso copia autenticata del libro degli inventari, che la ditta deve produrre anno per anno alla banca concessionaria.*
Per quanto concerne il capitale proprio preesistente si conferma quanto espressamente indicato nella su menzionata circolare e, pertanto, nel caso in questione, il capitale preesistente rimane quello indicato dalla ditta ("bilancio approvato a data quanto più prossima possibile a quello di avvio a realizzazione del programma da agevolare, opportunamente rettificato per tener conto di eventuali variazioni significative intervenute tra la data di detto bilancio e quella di avvio del programma"). Eventuali variazioni frattanto intervenute, come quella prospettata, pur non avendo riflesso sul calcolo dell'indicatore n. 1, devono essere opportunamente valutate dalla banca concessionaria ai fini del giudizio complessivo circa il piano di copertura finanziaria dell'iniziativa.
- D. (B.Mediocredito)** Il richiedente ha compilato il punto D4.2.2 "Conferimento dei soci in c/o aumento del capitale sociale ..." relativamente ad esercizi futuri rispetto alla data di presentazione

del modulo. Si domanda se sia possibile (per il richiedente) presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente:

a) l'eliminazione degli importi indicati nel D.4.2.2;

b) l'indicazione dei medesimi importi nei medesimi esercizi nel D.4.2.1 "Aumenti del capitale sociale, già versati o da versare".

R. *La sostituzione, da parte dell'impresa, dei previsti conferimenti in c/aumento del capitale sociale con aumenti del capitale stesso o viceversa, è consentita purchè ciò non comporti modifiche rilevanti ai fini della formazione della graduatoria o per il calcolo delle agevolazioni.*

3. QUESITI RELATIVI AI PROGRAMMI "MISTI"

D. (B.Mediocredito) Investimento effettuato parte attraverso la locazione finanziaria (domanda a società di leasing convenzionata) e parte in modo ordinario (domanda alla banca concessionaria). Il richiedente vuole rinunciare a parte della richiesta attraverso il leasing (un singolo macchinario), per effettuare tale spesa in modo ordinario. E' possibile integrare la domanda relativa alla parte ordinaria per la spesa del singolo macchinario e conseguentemente modificare i punti C6), C7) e D5 (quest'ultimo per quanto attiene gli importi delle "agevolazioni richieste" ed "intervento in società di leasing") ?

R. *Come precisato nella risposta al quesito San Paolo del verbale del 23 maggio 1996, la scelta dell'impresa circa il sistema di realizzazione degli investimenti (ordinario o leasing) deve essere operata entro i termini di presentazione delle domande e non può essere più modificata, pena la decadenza della domanda presentata ovvero, nel caso la modifica interessi singoli beni, pena l'esclusione della relativa spesa. Qualora, come nel caso in esame, la modifica derivi da un'autonoma scelta dell'impresa, dal momento che ciò costituisce una variazione dell'iniziativa rilevante ai fini della formazione della graduatoria e per il calcolo delle agevolazioni, vale quanto precisato al punto 2 della circolare n. 36157 del 19.6.96 con riferimento, nel caso di iniziativa "mista", ad entrambe le domande.*

4. QUESITI RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DELL'INVESTIMENTO

D. (San Paolo) Società rileva da fallimento stabilimento con produzione sedili per auto. Iniziativa indicata quale "ampliamento". L'acquisto attiene capannone con costo rilevante; gli impianti vengono sostituiti per produrre sempre sedili per auto però con caratteristiche diverse. In questo caso trattasi di "riattivazione", o "nuovo impianto" con spese ammissibili in toto (capannone + nuovi impianti).

R. *Per quanto concerne il fatto che lo stabilimento venga rilevato da un fallimento, non vi è alcuna controindicazione. Per quanto concerne l'immobile, si richiama l'art. 4, comma 3 del regolamento ed il punto 6 della circolare n. 37835 dell'8.3.96 (ammissibilità) ed il punto 1.3 della circolare n. 36157 del 19.6.96 (congruità). Per quanto concerne la tipologia, l'ipotesi più attinente sembra quella del "nuovo impianto".*

D. (BAV) Qualora la tipologia dell'investimento consista nel "trasferimento", coattivo o volontario, la perizia giurata prevista dall'art.3, comma 2 del regolamento, può essere prodotta da tecnico abilitato designato dall'impresa o il tecnico stesso deve essere designato dalla banca concessionaria ? In quest'ultimo caso, le spese di perizia sono addebitabili in capo all'impresa ?

R. *La perizia di cui all'art. 3, comma 2 del regolamento deve essere redatta da un tecnico designato dall'impresa.*

5. QUESITI RELATIVI AI SETTORI DI ATTIVITA'

D. (San Paolo) Servizio assistenza per l'utilizzo di ponti radio: è ammissibile ?

R. *Dagli elementi forniti, l'attività prospettata non sembra rientrare in alcuno dei servizi di cui all'allegato al regolamento.*

D. (San Paolo) Attività: produzione di vermouth, spumanti e liquori.

La società in questione ha in corso un investimento di "razionalizzazione" (adeguamento strutture produttive e logistiche) dello stabilimento sito in provincia di Torino. Il programma è finalizzato al raggruppamento di tutta l'attività produttiva nel suddetto stabilimento e alla contestuale chiusura delle altre aziende del gruppo ubicate in Francia e Germania.

La capacità complessiva di trasformazione delle tre aziende ante raggruppamento era di litri 165.000.000, con origine della materia prima da trasformare prevalentemente italiana anche per le imprese estere; a regime (1999) la capacità di trasformazione si assesterà a litri 95.000.000 e sarà concentrata nello stabilimento oggetto degli investimenti. (La produzione ante raggruppamento dello stabilimento predetto era di litri 85.000.000). La nuova capacità di trasformazione è pertanto inferiore di oltre il 20% rispetto a quella preesistente del gruppo con un abbandono di litri 70.000.000 nelle aziende francese e tedesca.

L'azienda ritiene di essere in linea con la decisione 94/173/CE ed ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dalla circolare MICA dell'8/3/96.

L'Istituto ritiene che in effetti la normativa comunitaria sul settore possa intendersi rispettata, stante il risultato finale ottenuto di riduzione della produzione.

Si chiede conferma dell'interpretazione predetta.

R. *L'attività prospettata dovrebbe essere inquadrata nelle classi 15.91 (liquori) e 15.93 (vini) della Classificazione delle attività economiche ISTAT '91. La seconda classe, contrariamente alla prima, è soggetta alle limitazioni dell'U.E. e rientra nelle ipotesi previste dall'allegato n. 2, lettera G della circolare n. 38522/95 e del punto 2 della circolare n. 37835/96. Nell'ipotesi in cui, come sembra, gli investimenti dell'iniziativa riguardano sia l'una che l'altra attività, tutti gli investimenti stessi sono soggetti alle limitazioni di cui sopra e il codice ISTAT da indicare nella relazione istruttoria è convenzionalmente il 15.93.*

Nel merito, il punto 2.11 della decisione 94/173/CE del 22.3.94 della commissione consente, nel settore dei vini e degli alcoli, l'ammissibilità ai soli fondi nazionali degli "investimenti necessari per il raggruppamento di imprese, in corso di ristrutturazione sempre che la nuova capacità di trasformazione sia inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa". Dal momento che la decisione fa esplicito riferimento all'abbandono di una preesistente capacità nella stessa regione e che, nel caso in esame, detta capacità era installata in Paesi diversi, non sembrano sussistere le condizioni per l'ammissibilità dell'iniziativa ai sensi della decisione U.E. citata.

D. (San Paolo) Nel verbale 29/5 punto 4 IRFIS ha fatto quesito su ammissibilità investimenti volti a realizzazione impianto per l'essiccazione sansa ed estrazione di olio di sansa grezzo con sostituzione di impianto similare costretto a chiudere. La risposta precisa l'ammissibilità. Al punto 2.6 allegato decisione 94/137 CE del 22/3/94 viene prevista l'esclusione per "investimenti

relativi all'estrazione o alla raffinazione dell'olio di sansa". Si sottopone per avere chiarimenti su interpretazione norma CEE.

R. *Si conferma, come precisato nel verbale della seduta del 18.6.96, che la risposta al quesito del 29.5, nonché quella contenuta nella direttiva n. 35730 del 17.4.96, sono da intendere valide con riferimento alla sola produzione di olio di oliva; esse sono errate con riferimento all'estrazione e raffinazione dell'olio di sansa. Quest'ultima attività è, infatti, non ammissibile neanche ai soli fondi nazionali.*

D. (San Paolo) Azienda produce mangimi per animali da allevamento e domestici impiegando per il 76,3% prodotti settore cereali e per il 23,7% prodotti della lavorazione della carne. Il programma riguarda una parte atta a migliorare le condizioni ambientali (chiesto 100% delle spese) e una parte atta a razionalizzare il ciclo produttivo (chiesto il 23,7% delle spese riferito alla parte non costituita dalla lavorazione di cereali). Tenuto conto che la maggior parte del programma attiene la lavorazione dei cereali, la richiesta è ammissibile (riducendo la % delle spese attinenti l'ambiente al 75% - obiet.1) ?

R. *Dal momento che il programma di investimenti riguarda l'alimentazione animale con prevalente impiego di cereali, si applicano le limitazioni ed i divieti di cui al punto 2.1 della decisione 94/173/CE del 22.3.94 all'intera iniziativa (v. allegato 2 alla circolare n. 37835 dell'8.3.96). Pertanto, fermo restando l'ammissibilità ai solli fondi nazionali degli investimenti tesi a migliorare le condizioni ambientali, gli altri investimenti possono essere totalmente ammessi o esclusi, sempre a valere sui solli fondi nazionali, a seconda che sussistano o meno le condizioni poste dal punto 2.1 della citata decisione.*

D. (San Paolo) Sempre nel settore 2.1 CEE è esatta l'interpretazione che gli investimenti riguardanti l'alimentazione animale sono sempre esclusi per le unità che producono più di 20.000 ton. all'anno a prescindere da abbandono di capacità equivalente in altre imprese ?

R. *Si.*

D. (Irfis) L'azienda svolge attività di costruzione di macchine per l'esecuzione di trattamenti termici inquadrabile nella categoria 36.1 della Classifica ISTAT 91, attività di esecuzione di trattamenti termici inquadrabile nella categoria 28.51 nonché l'esecuzione di prove distruttive e non distruttive, anche all'interno di stabilimenti produttivi (impianti chimici, raffinerie, etc.), consistenti in radiografie, ultrasuoni, magnetoscopie, termografie, etc., inquadrabile nella categoria 74.30 (collaudi ed analisi tecniche). Si desidera conoscere se quest'ultima attività che peraltro è quella prevalente, può essere considerata compresa tra i servizi di consulenza tecnica-economica per problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa (punto 3/t dell'allegato 3 alla circolare 38522 del 15.12.95).

R. *Qualora l'attività svolta dall'impresa richiedente sia finalizzata al conseguimento della certificazione di qualità del processo produttivo dei clienti, l'inquadramento dell'attività stessa potrebbe essere quello suggerito (punto 3.1 dell'allegato n. 3 della circolare n. 38522/95 : "Problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa"). Qualora detta attività abbia altri fini, potrebbe essere inquadrata, a seconda di quale sia più rispondente, al punto 2.a "Assistenza alla introduzione....", o al punto 2/c "Produzione, lavorazione o trattamento" o al punto 3.b "Progettazioni" dell'allegato citato.*

6. QUESITI RELATIVI ALLE DATE

- D. (San Paolo)** Nel modulo di domanda l'anno a regime non è quasi mai quello successivo alla data di entrata a regime prevista dall'azienda, come comportarsi ?
- D. (EPF)** La normativa dice che l'esercizio a "regime" è quello successivo a quello di entrata a regime degli impianti oggetto delle agevolazioni. Qualora però la data di entrata a regime del quadro C1 risulti entro il mese di gennaio dell'anno, l'anno a regime può essere considerato lo stesso anno (es. data di entrata a regime del nuovo programma 31/1/96, anno a regime 1996) visto che situazioni del genere rappresentano una percentuale notevole dei progetti presentati o, diversamente, occorre che l'anno a regime sia successivo necessariamente a quello di entrata a regime degli impianti (cs. data di entrata a regime del nuovo programma 1/1/96, anno a regime necessariamente 1997) con conseguenze inevitabili sui quadri C2, C3 e D1 che andrebbero riformulati ?
- R.** *Qualora l'impresa abbia indicato i dati a regime (conto economico, produzioni, occupazione, ecc.) con riferimento all'anno in cui il regime stesso viene raggiunto e non all'anno successivo, è su tali dati ed il relativo anno che deve basarsi la valutazione della banca concessionaria ed il calcolo dell'indicatore n. 2, fermo restando che, come precisato al punto 6.6 della circolare n. 38522/95, ai fini della verifica a consuntivo, "il numero di occupati attivati dall'iniziativa è rilevato con riferimento all'esercizio successivo all'entrata a regime degli impianti del programma".*

7. QUESITI RELATIVI ALLE SPESE AMMISSIBILI

- D. (Efibanca)** La richiedente espone a programma rilevanti costi imputabili a sviluppo di software. Si richiede se, per analogia con la legge 64, tali costi debbano essere classificati come acquisto di servizi reali in quanto il software viene elaborato sulla base delle specifiche esigenze dell'azienda. Ove ciò fosse vero, sembrerebbe che tali servizi debbano essere agevolati con apposita misura cofinanziata dalla CEE nella percentuale fissa del 50% dei relativi costi, ma solo per imprese ubicate nel Mezzogiorno. In tale caso la richiedente sarebbe esclusa dalle agevolazioni in quanto localizzata nel Centro-Nord. Generalizzando, si richiede quale atteggiamento prendere nei confronti di servizi reali che fossero stati inclusi tra gli investimenti a programma.
- R.** *L'art. 4, comma 1, lettera f) prevede, tra le spese ammissibili, "programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa". Per quanto concerne le eventuali spese per acquisto di servizi reali incluse tra gli investimenti del programma, le stesse devono, al momento, essere giudicate non ammissibili ed incluse nel piano finanziario tra le "Spese per servizi reali", in attesa che vengano emanate le specifiche disposizioni di cui al punto 5.11 della circolare n. 38522/95.*

8. QUESITI VARI

- D. (IMI)** Il vincolo quinquennale riguarda la destinazione d'uso e l'ubicazione delle apparecchiature, non espressamente la proprietà. Sarebbe addirittura possibile, dopo la prima erogazione, una vendita a terzi con leasing-back, mantenendo inalterate ubicazione e destinazione d'uso, con riacquisto prima della erogazione a saldo. Si propone di esplicitare che deve essere mantenuto per il quinquennio il titolo di proprietà.
- R.** *L'art.8, comma 1, lettera b) del regolamento prevede che le agevolazioni siano revocate qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni agevolate prima di cinque anni dalla data*

di entrata in funzione dell'impianto, fermo restando, naturalmente, il titolo di proprietà. Ai fini del titolo di proprietà, fanno eccezione i beni acquisiti attraverso la locazione finanziaria che, però, sono soggetti ad una specifica disciplina fin dalla presentazione della domanda.

- D. (San Paolo)** Se dopo tre anni gli impianti realizzati risultano superati e vengono abbandonati (anche se non distrutti) e viene avviata la produzione su nuovi impianti, questi ultimi sono agevolabili? Gli eventuali contributi avuti sul vecchio impianto sono da restituire ?
- R** *Nel caso in cui le immobilizzazioni agevolate vengano distolte dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, le stesse sono soggette alla disciplina di cui all'art. 8 del regolamento. Qualora il distoglimento sia dovuto ad obsolescenza e le relative funzioni vengano svolte da altre nuove immobilizzazioni, o alle vecchie si applica il citato art. 8 e si agevolano le nuove (nei limiti dell'impegno assunto in sede di concessione provvisoria o nell'ambito di un nuovo programma organico e funzionale), ovvero non si procede a revoca ma le nuove immobilizzazioni non possono essere oggetto di richiesta di ulteriori agevolazioni.*

9. QUESITI RELATIVI ALLA DIMENSIONE

- D. (M. Umbria)** Azienda che presenta, al punto B4 della pagina 3 del modulo di domanda, un fatturato netto (voce A.1 del conto economico) di ECU 20.036.425,33 che la porterebbe ad essere esclusa dalle agevolazioni finanziarie in questione. Si chiede se esiste la possibilità di rettificare l'importo indicato dall'azienda nel punto B4, qualora la voce A.1 del conto economico comprenda sia dei lavori in corso valutati a stati di avanzamento sia fatturazioni di S.A.L. maturati che hanno costituito ricavo l'anno precedente e che sono stati riportati nella voce A.3 del conto economico ?
- R.** *Si conferma quanto indicato al punto 2.4 della circolare n. 38522/95 e cioè che, ai fini della determinazione della dimensione aziendale, "il fatturato, da valutare al netto di sconti e abbuoni, è quello di cui alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del Codice Civile". Qualora la banca concessionaria dovesse rilevare che la riclassificazione del conto economico operata dall'impresa non è conforme a quanto previsto dal c.c., potrà operare le necessarie rettifiche in tal senso.*